

Verbale  
Adunanza 21 Dicembre 1871 -

Sono presenti i signori,  
Tondi Consigliere ff. di Presidente,  
Sanguinetti Consigliere,  
Grimaldi Consigliere,  
Stagayoni Segretario -

Il signor Consigliere Tondi fa osservare che non trovandosi presenti che tre membri del Consiglio, questo non sarebbe in numero legale per poter deliberare.

Il signor Consigliere Grimaldi risponde che forse si può ritenere come legale il numero di tre, pericché degli otto Consiglieri uno è morto, cioè il fu Direttore sig. Gallarini, un altro è assente legalmente per ragione di carica, quale si è il sig. Comm. Regni, cosicché il numero effettivo de' Consiglieri che avrebbero potuto intervenire non sarebbe che di sei, la cui metà è appunto raggiunta con i Consiglieri presenti; che d'altronde sono in nota per essere riferiti affari giudiziali di urgenza soggetti a scadenza di termini, che l'amministrazione non può

assumersi sulla sua responsabilita',  
ed e' indispensabile una deliberazione  
del Consiglio.

Il sig. Consigliere Sanguinetti  
propone che si proceda avanti an-  
corche non siano presenti che tre  
Consiglieri.

Il sig. Consigliere Fondi replica  
che porche gli altri due Consiglieri  
presenti sono d'avviso di tenere ad-  
vanga esso pure vi aderisce con che  
per le relazioni e le deliberazioni  
siano limitate ad affari urgenti e ne  
quali sia imminente scadenza di  
termini, e che nel verbale d'ad-  
vanga sia fatta menzione delle  
osservazioni fatte sull'aprirsi della  
medesima.

Al che avendo gli altri due Con-  
siglieri aderito si e' proceduto alle  
seguenti relazioni e Deliberazioni.

I. Il Consigliere Sanguinetti riferisce  
quanto segue:

I Padri Berruti Celestino e Maria  
Bocchini Raffaele de' Liguorini di  
S. Michele di Pagani con citazione del  
21 marzo 1866 chiedevano contro la  
Casa Sacerdotale il pagamento della  
somma di L. 1936, 25 (Due: 166)  
che essi sostenevano avere mutuato

alla Casa Liguorina di Pagani e  
essersi spesa per uso e profitto della  
medesima.

Dopo un lungo discutere sui pesanti  
documenti ed argomenti de' P. Liguorini  
e dell'Amministrazione il Tribunale di  
Napoli con sua sentenza del 2 luglio  
1870 ordino che gli attori producessero  
il regolamento per lo quale i membri  
della Casa del S. Salvatore di S.  
Michele in Pagani erano autorizzati  
a tenere una cassa di depositi contenente  
pecunia proprio e particolare di libera  
loro disposizione, distinto dal patrimonio  
della Casa medesima. Lo ordino ad  
un tempo che l'Amministrazione della  
Casa debba avere esibite le particole  
de' registri di amministrazione della detta  
casa religiosa relative agli esiti fatti  
per la ricostruzione del palazzo Sperandei,  
nelle quali opere di restauro i fatti an-  
nivano di essersi impiegato il loro denaro.

La prova sul primo capo della Sen-  
tenza fu fatta dai padri Berruti e  
Bocchini esibendo le regole del loro  
istituto.

Restano a farsi pero' la prova ordi-  
nata dal secondo capo della sentenza  
che e' la piu' interessante.

Ora il non essersi trovati ne'

Liguorini di Pagani.  
Giudizio C. Bocchini e  
Berruti. - Progetto di  
transazione. -

consegnati all'Amministrazione della Casa  
Ledes. nella presa di possesso della casa  
de' P. Siquorini di Paganò il registro  
di esiti di cui il Tribunale prescrive  
l'esibizione, ha portato che questa parte  
di prova non si sia potuta fare, e  
forse non potrà farsi giammai.

Come è evidente esso interessa prin-  
cipalmente gli attori perchè è inteso a  
giustificare uno degli estremi della loro  
domanda, cioè l'utile impiego del den-  
naro a pro della Casa Siquorina, e se  
fu messa a carico dell'Amministrazione,  
cio' avvenne per la supposizione in cui  
era il Tribunale, che presso di essa si tro-  
vassero i registri; non mica perchè ad  
essa spettasse fare tale prova. Dal che  
consegue adunque essere falsa e mal-  
fondata la speranza de' padri Berruti e  
Bocchini che non trovandosi i registri  
e perciò non facendo l'Amministrazione  
la prova messa a suo carico, si avogli-  
fero le loro Deduzioni e domande; ma  
è piuttosto a ritenere che essendo quella  
prova diretta ad appoggiare il loro assunto  
e non facendosi, la loro domanda sarà  
da respingere come non provata in una  
sua parte essenziale.

In questo stato essendo le cose del  
giudizio, i P. Berruti e Bocchini con

istanza del 18 ottobre 1871 proposero  
una transazione in questi termini, cioè:  
1.° Compensarsi tutte le spese fatte da  
ambe le parti litiganti.  
2.° Pagarsi la intera somma di Lire 1000  
pari a L. 1476, 25 coi rispettivi interessi  
dal dì della domanda, col rilascio delle  
pole cinque ultime annate de' medesimi.  
3.° Che la transazione avesse a farsi prima  
del dì 9 Novembre 1871, ed in mancanza  
si minacciava inesorabilmente il proce-  
dimento del giudizio.

Il Consigliere

Considerando che la posizione de' P.  
Berruti e Bocchini in questa causa non  
è così sicura come essi credono;

Che comunque l'Amministrazione  
debbe sempre essere disposta ad accogliere  
favorevolmente le proposte di transazione  
che si avestino ad quietà; non carebbe  
però il caso di occuparsi della presente,  
perchè la parte che gli avversanti  
dichiarano di rinunziare di loro  
pretere è affatto insignificante  
Unanime delibera non potersi  
accettare la proposta in parola.

II. Il Consigliere Fondi riferisce;

Anselmo Nagliati di Ferrara con  
testamento del 3 ottobre 1851 rog. No. 2  
vetti per le altre disposizioni faceva

Cappuccine di Ferrara.

Legato Nagliati. -

Opposizione Braghini. -

un legato di annui Ludi 200 pari a  
L. 1000 a favore delle Cappuccine di  
quella Città coll'obbligo della celebrazione  
di talune messe ed anniversari; quindi  
soggiungeva = „ Che se col tratto di  
„ tempo venisse per qualsivoglia motivo  
„ a mancare la corporazione delle S. R.  
„ M. Cappuccine intendi e voglio che le  
„ sud. Ludi 200 come sopra disposti più  
„ o meno passino a beneficio della Chiesa  
„ Metropolitana di questa Città coll'obbligo  
„ di adempire li mentovati anniversari;  
„ e quante volte poi in seguito venisse  
„ a riaprirsi il Convento e rimettersi la  
„ loro Corporazione debba tosto ritornare  
„ il sud. lascito a loro vantaggio e benefi-  
„ zio nel modo che ho sopra disposto,  
„ fermo sempre l'obbligo degli anniversari.

Soppressa la Corporazione e rifiutandosi  
Giuseppe Draghini, erede tagliato, alpa-  
gamento, il Sindaco locale lo impugnò  
ed esso fece opposizione; e ad esso contro  
pure il Capitolo della Metropolitana  
che pretende a se devoluto il legato.

L'Avvocato difensore dell'Ammi-  
nistrazione ed il Contenzioso finanziario  
ritengono insostenibile l'assunto dell'  
Amministrazione perché essendo questa erede  
delle Cappuccine non può vantare mag-  
giori diritti che le medesime non avevano

cosicché se il legato era limitato al  
tempo che le stesse sarebbero state in vita,  
esse cessate, cessa ogni diritto; senza che  
a ciò possa fare ostacolo che il Capitolo  
non possa forse profittare del legato,  
perchè questa circostanza non dà alcun  
maggiore diritto al Demanio.

Il Signor Relatore Tomi conviene in  
quest' avviso e ritiene che questa causa  
debba avere esito infelice per l'Amministrazione.

Il Sig. Conf. Grimaldi osserva che  
con i principii esposti dall'Avvocato di-  
fensore e dal Contenzioso finanziario si  
sconvolge tutta la teoria delle rivendicazioni  
quale fu intesa ed applicata sinora dall'  
Amministrazione; che a suo avviso l'art.  
22 della legge 3 luglio 1866 trova in  
questo caso la sua piena applicabilità,  
per cui la devoluzione prevista a favore  
del Capitolo non produce alcun effetto,  
ed il legato profitta unicamente all'  
Amministrazione succeduta al Convento.

Il Conf. Tomi replica che qui non  
è il caso di un patto di rivendicazioni,  
ma bensì di un legato successivo, si  
direbbe anzi di due legati: uno a fa-  
vore del Monastero finché quello in  
vita, e l'altro a favore del Capitolo  
da aver principio quando fosse cessato  
il Monastero; che il primo legato do-  
rebbe cessare col finire del Monastero,

verificato questo caso non è più dovuto  
dai debitori.

Il Conf. Gimaldi controreplica che  
questo è sempre lo stesso legato che  
dovrebbe a mente del testatore passare  
dal Monastero al Capitolo, e quindi il  
legato non cessa mai; che però il  
pauaggio ordinato dal testatore è  
distrutto dalla volontà della legge.

Il Conf. Sanguinetti è d'avviso che  
si dovrebbe esaminare il testamento no-  
gliato nel suo intero contesto (perchè ora  
ora non si possiede che una parte) affine  
di vedere quale fosse precipua-  
mente l'intenzione del testatore.

Dopo alcune altre discussioni

Il Consiglio delibera avere il caso  
di chiedere una dilazione in causa af-  
fine di riesaminare la questione a  
maggior oggi, colla sorte di tutti gli  
atti e del testamento no gliato.

III Il Consigliere Tondi riferisce;

Il Procuratore Generale di Trapani  
con atto d'Usciere del 9 Giugno 1871 in-  
giungeva Salvatore Coppola al pagamento  
di cinque annualità da L. 19.12 l'anno,  
come dovute al Convento del Carmine  
di M. S. Giuliano per atto 9 settem-  
bre 1869 rog. Mannino.

Quest'atto è il testamento del fu  
Vincenzo Coppola, nel quale fra le

altre cose si legge la seguente disposizione;  
" Voglio che sopra li miei beni ereditari  
" ..... si celebrasse una messa in ogni  
" mese ..... sino in infinito giusta la  
" elemosina che correrà in ogni tempo per  
" l'anima mia ..... così pure voglio  
" che si celebrasse in ogni anno e nel  
" giorno che corrisponde alla mia morte  
" un funerale con spendersi all'uso la  
" somma di tari quindici, e ciò egualmente  
" pure sino in infinito ed in perpetuo.  
" Tali messe e funerale saranno celebrate  
" nella Chiesa del Convento di Maria S.  
" del Carmelo di questa, e dei Padri di  
" d. Convento."

Salvatore Coppola, che pure aveva  
pregato finchè era stato in vita il Con-  
vento, fu opposizione alla sudd. ingiun-  
zione, ed il Pretore di Trapani con  
sentenza del 4 Agosto 1871 metteva  
al nulla la ingiunzione e dichiarava  
che il testamento dell'atato Vincenzo  
Coppola non contiene un più legato  
a favore del Convento, alle spese a  
carico delle Finanze.

L'Intendente di Trapani nel  
partecipare l'esito di questo giudizio  
chiede se debba appellare dalla  
menzionata sentenza, non senza  
manifestare che il di lui voto sarebbe  
per la negativa.

Convento del Carmine in  
Monte San Giuliano  
Giudizio Coppola per legato  
di messe e funerale.

Il Consiglio, udita lettura del testo:  
mento e della sentenza sovra menzionata,  
riconoscendo giusta la sentenza, e  
concordando nell'arrivo dell'Intendente  
di Firenze di Trojani, che è per  
quello del Signor Relatore;

Ad unanimità delibera non essere  
il caso di appellare.

Abbazia della Piana in  
Arevia

Giur. Fiorani e Moreschini

III L'Ufficio si riferisce quanto segue.

Il Tribunale Civile di Arevia pro:  
nunziava sentenza in data 18 ottobre  
1871, notificata nel giorno 8 del  
successivo novembre colla quale dichiara  
buona e valida l'offerta di affran:  
camento fatta da Fiorani e Mo:  
reschini dei beni appartenenti alla  
suppressa Abbazia di S.<sup>a</sup> Maria  
della Piana in Arevia in conformi:  
tà dell'atto 16 settembre 1868  
prefiggendo il termine di giorni 30  
per la stipulazione del relativo istru:  
mento.

Si sottopone all'esame del Con:  
siglio la questione se sia il caso  
di appellare dalla sentenza medesima.

Il Consiglio, riferendosi alla deli:  
berazione già presa al riguardo in seduta  
delli 12 maggio 1870 che cioè si  
dovette in massima avagliare le  
domande in allora presentate am:  
ministrativamente dalli Fiorani e

Moreschini predetti;

Stenuto che le basi dell'affranco  
appajino giuste e legali;

Stenuto che se non interviene in giu:  
dizio il pretore investito ciò non altera lo  
stato delle cose perché nei rapporti  
con esso, la questione dell'affranco è  
integra, ed il vincolo che assume il  
fondo pel culto sta in quanto l'Abbazia  
possa farsi soppressa.

Delibera unanime non essere  
il caso di appellare.

Firenze 21 Dicembre 1871

Niccolò Fondi

Segr.

Ragazzoni Segr.